

Civile Ord. Sez. 5 Num. 16820 Anno 2021

Presidente: DI IASI CAMILLA

Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

Data pubblicazione: 15/06/2021

**ORDINANZA**

sul ricorso 11183-2019 proposto da:

ANDRE' MEDIA ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA DEI DARDANELLI 46, presso lo studio  
dell'avvocato MAURIZIO SPINELLA, che la rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato CINZIA CAPRIOTTI;

- **ricorrente** -

**contro**

ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 110,  
presso lo studio dell'avvocato SIMONE TABLO',  
rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO CARDOSI;

- **controricorrente** -

2021

2040

avverso la sentenza n. 1358/2019 della CORTE SUPREMA DI  
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. LIANA  
MARIA TERESA ZOSO;

**RITENUTO CHE**

1. André Media Italia s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione della sentenza numero 1358 pronunciata da questa Corte il 3 dicembre 2018 e pubblicata il 19 gennaio 2019. Sostiene che la Corte è incorsa in errore materiale o di fatto in quanto ha erroneamente indicato il Comune di Porto San Giorgio quale ente impositore anziché il Comune di Terni e, per esso, l'ICA, società concessionaria del servizio di riscossione. Deduce, poi, che la Corte è incorsa in errore di diritto in quanto ha erroneamente escluso la rilevanza del giudicato esterno costituito da altre sentenze pronunciate dalle CTP di Ascoli Piceno e di Perugia e concernenti la medesima fattispecie, ovvero l'imposta sulla pubblicità inerente a cartelli pubblicitari.

2. Si è costituita la società unipersonale Ica - Imposte Comunali Affini s.r.l. chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

**CONSIDERATO CHE**

1. Preliminarmente rileva la Corte che, con il ricorso e con la memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ., la ricorrente ha evidenziato che nella causa vi è un difetto di rappresentanza processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio in quanto nel giudizio di primo grado svoltosi innanzi alla CTP di Terni, conclusosi con pronuncia di rigetto e condanna al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 750,00, ICA si è costituita in giudizio a mezzo non di un difensore abilitato ma tramite l'amministratore unico Oscar rag. Giannoni. Nel giudizio di appello, conclusosi con sentenza di rigetto e declaratoria di compensazione delle spese, Ica si è costituita a mezzo del rag. Giannoni medesimo. Assume la ricorrente che il difetto di rappresentanza processuale della parte nel giudizio di primo grado, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, implica che la parte stessa

era da ritenersi contumace e da ciò discende l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese processuali disposta dalla CTP di Terni.

1.1. Osserva la Corte la questione della nullità del giudizio per difetto di rappresentanza della parte nei gradi di merito non è proponibile nel giudizio per revocazione ove l'autorità di giudicato della sentenza revocanda può essere posta in discussione solo per i motivi di cui agli artt. 391 e 395 cod. proc. civ.

In ogni caso mette conto considerare che l'art. 12, comma 1, del d. lgs. 546/92, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2015, prevedeva: << *Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti e' stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.*>> Il d. lgs. n. 156 del 24/09/2015, art. 9, ha modificato l'art. 12, comma 1, del d. lgs. 546/92 prevedendo: << *Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.*>>. La norma è entrata in vigore il 1/01/2016.

Nel caso che occupa, essendo state entrambe le cause di primo e secondo grado instaurate prima del 1/01/2016, ICA avrebbe dovuto costituirsi in giudizio a mezzo di un difensore abilitato, considerato che la causa, come si evince dalla sentenza n. 26/04/2014 pronunciata dalla CTR dell'Umbria, aveva il valore di euro 10.932,00, superiore a quello indicato dall'art. 12, comma 5, d. lgs. 546/92 vigente *ratione temporis* (Euro 2.582,28 ), di talché non era ammesso alla parte stare in causa personalmente.

Ciò premesso, il rilievo della parte ricorrente non darebbe luogo ad alcuna nullità rilevabile d'ufficio. Ciò in quanto questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, nel processo tributario, l'omissione, da parte del giudice adito, dell'ordine, alla parte privata che ne sia priva, di munirsi di un difensore, dà luogo ad una nullità relativa, che può essere eccepita in appello solo dalla parte di cui sia stato leso il diritto ad un'adeguata difesa tecnica, poiché l'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere interpretato, in una

prospettiva costituzionalmente orientata, in linea con l'esigenza di assicurare l'effettività del diritto di difesa in vista di un'adeguata tutela contro gli atti della P.A., evitando, allo stesso tempo, irragionevoli sanzioni di inammissibilità, che si risolvano in danno del soggetto che si intende tutelare, tenendo altresì conto che nel processo tributario il difetto di assistenza tecnica non incide sulla rappresentanza processuale, atteso che l'incarico al difensore, può essere conferito anche in udienza pubblica, successivamente alla proposizione del ricorso e non dà luogo, pertanto, ad una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio ( Cass. n. 11435 del 11/05/2018; n. 1245 del 18/01/2017; n. 3266 del 02/03/2012 ).

Ne consegue che l'essersi Ica costituita nel giudizio di primo grado senza l'assistenza di un difensore abilitato non costituisce un difetto di rappresentanza processuale rilevabile d'ufficio ( come stabilito da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 4248/2016 ) e la parte solo proponendo appello avrebbe potuto dolersi della condanna alla rifusione delle spese a favore di Ica che si era costituita in giudizio senza il ministero del difensore.

2. Il primo motivo di ricorso per revocazione, con cui la ricorrente deduce che la Corte è incorsa in errore materiale o di fatto in quanto ha erroneamente indicato il Comune di Porto San Giorgio quale ente impositore anziché il Comune di Terni e, per esso, l'ICA, società concessionaria del servizio di riscossione, è inammissibile per la ragione che, trattandosi di errore materiale, come la stessa ricorrente esplicitamente deduce, esso avrebbe potuto formare oggetto di ricorso per correzione, così come previsto dall'art. 391 bis cod. proc. civ..

3. Il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce che la Corte è incorsa in errore di diritto in quanto ha erroneamente escluso la rilevanza del giudicato esterno costituito da altre sentenze pronunciate dalle CTP di Ascoli Piceno e di Perugia e concernenti la medesima fattispecie, ovvero l'imposta sulla pubblicità inerente a cartelli pubblicitari, è parimenti inammissibile. Ciò in quanto il combinato disposto dell'articolo 391 bis e dell'articolo 395 numero 4 codice di procedura civile non prevede come causa di revocazione della sentenza di Cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o

di valutazione. Nel caso che occupa questa Corte, con la sentenza n. 1358 del 19 gennaio 2019 ha compiuto una valutazione giuridica, avendo affermato che le sentenze pronunciate dalle CTP di Perugia ed Ascoli Piceno indicate dalla parte non costituivano giudicato esterno sia perché le parti erano diverse sia perché si trattava di diversi periodi di imposta ed il giudicato è invocabile solo con riguardo alle imposte periodiche in cui vengono in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale.

4. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali che liquida in euro 2.200,00, oltre ad euro 200,00 per anticipazioni, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale da remoto del giorno 17 marzo 2021.

Il Presidente

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*